



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1432 DEL 30/09/2019

Settore CACCIA PESCA E SPORT

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROPOSTE DALL' ATC N.1 VICENZA NORD, PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI.**

### IL DIRIGENTE

Richiamati gli artt. 18 della Legge n. 157/92 e 16 della L.R. n. 50/93, che dettano norme per l'esercizio della caccia di selezione degli ungulati;

Richiamati gli artt. 20 e 21 del Regolamento provinciale per la Zona Alpi, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 16095/20 del 16.05.2006 e s.m.i., che dettano ulteriori disposizioni per il prelievo selettivo degli ungulati;

Richiamate le Direttive provinciali per il prelievo in selezione degli ungulati, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione nn. 54591/318 del 29/07/2008 e s.m.i., che, al punto 12, così dispongono: *“I Comprensori alpini e gli ATC, d'intesa con gli accompagnatori e con il Corpo di Polizia Provinciale, hanno il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione e il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci al prelievo in selezione, garantendo pari diritti e doveri ai cacciatori interessati.”*;

Visto il Piano faunistico-venatorio provinciale, approvato con DCP nn. 25191/68 del 01.07.2003 e s.m.i., che, al cap. 3.9, fornisce indirizzi in materia di prelievo selettivo degli ungulati stabilendo, tra l'altro, che: *“La CDS è coordinata dall'organo di gestione delle strutture venatorie territoriali, sulla scorta delle disposizioni provinciali e in stretta collaborazione con gli agenti competenti per territorio del Corpo di Polizia Provinciale”*;

Visto che l'ATC n. 1 Vicenza Nord, per meglio espletare le proprie funzioni di coordinamento del prelievo selettivo, ha ritenuto necessario integrare il proprio “Regolamento per la caccia di selezione” che contiene i requisiti per l'accesso ai prelievi e stabilisce le modalità di assegnazione dei capi da prelevare;

Riconosciuta l'utilità di disposizioni interne per tale forma di caccia, che tengano conto delle peculiarità del territorio dell'Ambito Vicenza Nord;

Visto che l'ATC in parola, con propria nota protocollata dagli uffici provinciali al n. 50891 del 26 settembre 2019, ha trasmesso alla Provincia, per averne l'approvazione, il testo delle disposizioni in materia di selezione;

Esaminato il documento presentato alla Provincia e verificatane la compatibilità con le vigenti norme statali e regionali, nonché con le disposizioni provinciali in materia;

Ritenuto, pertanto, di approvare il "Regolamento per la caccia di selezione", proposto dall'Ambito Territoriale di Caccia n. 1 Vicenza Nord, nel testo che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per quanto in premessa, il nuovo Regolamento per la caccia di selezione, proposto dall'Ambito territoriale di caccia n.1 – Vicenza Nord, nel testo che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di far carico al Comitato direttivo dell'ATC n. 1 Vicenza Nord di rendere edotti delle nuove disposizioni interne, nei modi ritenuti più efficaci, i soci che intendono praticare il prelievo selettivo degli ungulati.
3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/09/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAVARESCO ROBERTO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott. Gianluigi Mazzucco*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1432 DEL 30/09/2019

Settore CACCIA PESCA E SPORT  
Proposta N° 1633 / 2019

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROPOSTE DALL' ATC N.1 VICENZA NORD, PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 30/09/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

# INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER I PRELIEVI DI SELEZIONE NELL'A.T.C. 1 "VI NORD"

Lo scopo principale di ogni settore di caccia di selezione è il completamento del piano d'abbattimento per sesso e per classi d'età.

Partecipando alle varie iniziative organizzate durante l'anno dal'ATC per il settore d'appartenenza, si acquisiscono dei punteggi che contribuiranno a fornire una graduatoria da potersi utilizzare per l'assegnazione del capo, o dei capi, da prelevare annualmente.

- 1) Dopo il prelievo di un maschio, in linea di massima, spetta una femmina e resta nel tempo fino al suo prelievo.
- 2) Nel caso in cui il capo assegnato sia femmina e il cacciatore ci rinunci, gli spetterà il medesimo animale l'anno successivo.
- 3) Un capo assegnato ed accettato non può essere ceduto, salvo che in casi particolari e valutati dal Comitato direttivo dell'ATC o da suoi delegati.
- 4) Ogni settore dovrà nominare dei soci da destinare come riserve, in numero adeguato, atte a subentrare quali titolari d'abbattimento nel caso di nuove riassegnazioni decise dal Comitato direttivo dell'ATC. Il Responsabile di settore dovrà notificare prontamente alla Provincia e all'ATC ogni modifica alla lista originale dei designati all'abbattimento, spiegando i motivi dei cambiamenti.
- 5) Il cacciatore che avesse optato per la scelta di caccia di Forma B, potrà effettuare il prelievo in selezione solamente dal suo appostamento fisso o da altro appostamento fisso debitamente registrato come tale presso la Provincia di Vicenza.
  - Il cacciatore di selezione che risulta in regola con tutti i requisiti richiesti dalla Provincia, qualora venga assegnato ad un settore, riceverà in via esclusiva, per la prima iscrizione e per una volta soltanto, un bonus di 20 punti. Qualora lasciasse decadere la propria iscrizione, anche solo per una stagione venatoria, salvo casi di forza maggiore, egli perderà in toto il punteggio maturato fino al momento della mancata reinscrizione e riprenderà l'iter che ogni nuovo selezionatore deve percorrere, ripartendo da zero punti. Nel caso il punteggio del cacciatore fosse stato negativo, al momento della mancata reinscrizione, ripartirà dal medesimo identico punteggio.

- Censimento ufficiale per giornata punti 5
- Partecipazione alle attività previste dall'ATC per giornata punti 5
- Partecipazione alle assemblee annuali del settore punti 5
- Partecipazione alla prova di tiro punti 5

## DETRAZIONE DI PUNTEGGIO PER ASSEGNAZIONE

- Maschio palcuto punti  
-30
- Maschio adulto punti  
-20
- Maschio giovane classe I punti  
-20
- Maschio piccolo classe 0 punti  
-10
- Femmina adulta punti  
-10

- Femmina giovane classe I -10 punti
- Femmina piccola classe 0 -10 punti

#### ULTERIORI POSSIBILI DETRAZIONI

- Non dichiarazione del colpo mancato -30 punti
- A chi non riesce ad effettuare l'abbattimento assegnatogli per propria negligenza, verrà tolto il punteggio del capo assegnato e ulteriori -20 punti

In caso di dispute tra soci per punteggio o capi da abbattere, il consiglio direttivo si riunirà e delibererà in merito.

# NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PRELIEVO VENATORIO IN SELEZIONE A.T.C. 1 “VI NORD”

- 1) La caccia agli ungulati è consentita esclusivamente in selezione.
- 2) Il prelievo in selezione agli ungulati è consentito nei tempi stabiliti dalla Provincia su parere dell'Ispra, nel rispetto dei limiti consentiti imposti dal **Calendario Venatorio Regionale**, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dall'orario d'inizio a un'ora dopo l'orario del termine della giornata indicati nel **Calendario Venatorio Regionale**. Il prelievo in selezione potrà essere svolto anche su terreno coperto di neve, secondo le disposizioni emanate dalla Regione. L'**A.T.C. 1**, contemporaneamente alle proposte di prelievo, produrrà annualmente alla **Provincia** un calendario delle attività di selezione dove saranno individuati periodi e giornate di caccia settimanali che dovranno essere le medesime per l'intero **A.T.C. 1**.
- 3) Il carniere massimo stagionale viene fissato in due capi di ungulato poligastro.  
Dopo l'approvazione del piano di prelievo da parte della **Provincia** e prima dell'inizio dei prelievi l' **A.T.C. 1** provvederà a trasmettere alla Provincia l'elenco dei soci autorizzati a prelevare i capi di ungulato. I capi assegnati possono essere liberamente scambiati tra i soci assegnatari dandone comunicazione alla Provincia e all'**A.T.C. 1** anche dopo il prelievo.
- 4) Nelle operazioni di selezione i prelievi dovranno essere orientati con priorità sui soggetti scadenti; i prelievi dovranno rispettare i numeri stabiliti nel piano per le diverse classi d'età e di sesso.
- 5) Se l'accompagnatore in un'uscita di caccia di selezione incontra un capo che ritiene sanitario, può provvedere al prelievo. Un ungulato oggetto di prelievo è considerato “sanitario”, qualora il suo stato fisico sia talmente debilitato che, se lasciato in natura, porta in breve tempo alla morte del selvatico. Con lo stesso principio è da considerarsi come ungulato “menomato” quell'animale che per varie cause, abbia una menomazione fisica che ne abbia comportato un decadimento organico tale da condurlo allo stato naturale in breve tempo alla morte. Gli ungulati prelevati per motivi “sanitari” di norma non sono conteggiati nel numero dei capi e la loro destinazione sarà disposta, di volta in volta dall'**A.T.C. 1**. Tali prelievi potranno essere effettuati sia dal selezionatore che dall'accompagnatore. A ciascun cacciatore è consentito prelevare un solo capo al giorno, con un limite stagionale di due capi.
- 6) Per poter accedere alla caccia di selezione sono necessari i seguenti requisiti;
- 7) Qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia secondo i criteri enunciati dal **Piano Faunistico Provinciale**. I neo cacciatori, per poter avere la qualifica di cacciatore di selezione, devono avere maturato almeno **2 anni di anzianità** di licenza di caccia e saranno inseriti nel settore di residenza.  
In caso di cambio di residenza, mantenendo l'iscrizione attiva presso l'abituale settore di caccia di selezione, si conservano i diritti a continuare ad operare nel medesimo. Qualora tale iscrizione sia lasciata decadere anche per 1 sola stagione nell' Ambito

Territoriale di Caccia 1 Vicenza Nord, fatto salvo cause di forza maggiore, l'eventuale reinscrizione ad un settore di caccia di selezione potrà avvenire soltanto in quello della nuova residenza.

- 8) Aver esercitato l'attività venatoria come socio nell'**A.T.C. 1** nelle ultime due stagioni venatorie e di aver partecipato, complessivamente, negli ultimi **3 anni** ad almeno **2 terzi** dei censimenti sulla specie e ad almeno **2 terzi** delle attività programmate dall'Ambito salvo comprovate cause di forza maggiore ed a giudizio insindacabile del direttivo dell'**A.T.C.1**, su segnalazione del responsabile di settore. In caso di completa assenza per un'intera stagione dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo in selezione per quella stessa stagione. Il prelievo selettivo degli ungulati è riservato a quei soci selezionatori che non risultino iscritti ai gruppi costituiti, per il prelievo in selezione, all'interno di un altro ATC o Riserva Alpina della provincia di Vicenza.
- 9) Possedere un binocolo idoneo ed un'arma a canna rigata di calibro adeguato, munita di ottica adatta al prelievo selettivo degli ungulati. Nel caso di prelievo con l'arco, possedere un arco idoneo per il prelievo assegnato. Partecipare annualmente alle prove di tiro da effettuarsi presso i poligoni o in strutture autorizzate, con compilazione dell'avvenuta partecipazione e superamento della prova del modulo rilasciato dall'**A.T.C. 1** e consegnato al responsabile del proprio settore entro il 15 Maggio di ogni anno.
- 10) Ogni cacciatore può effettuare al massimo **3 giornate settimanali** per il prelievo in selezione, comprendendo in tale limite le giornate effettuate nella normale attività venatoria. L'uscita di selezione va registrata nel tesserino Regionale e nel registro del Settore entro le ore 20,00 del giorno prima. Il selezionatore ha l'obbligo d'informare il responsabile del settore dell'uscita di caccia di selezione, indicando il luogo della stessa e l'accompagnatore prescelto. Le **giornate intere** di selezione saranno rese obbligatorie per un numero **non inferiore a 15** Entro i primi 30 giorni dall'apertura della caccia di selezione, il selezionatore ha l'obbligo d'effettuare almeno 5 giornate intere di caccia. Per "giornata intera" s'intende l'uscita mattutina e l'uscita serale nel medesimo giorno. L'obbligatorietà terminerà al momento del prelievo del capo.  
Allo scopo di garantire il raggiungimento dei piani di prelievo assegnati, 20 giorni prima della scadenza del termine per il prelievo degli specifici sessi e classi d'età, il Comitato direttivo dell'ATC o un suo delegato, riunisce i responsabili dei settori per valutare i prelievi eseguiti. Se risulta ci siano dei selezionatori che non si sono fattivamente dedicati alla ricerca del capo assegnato, salvo comprovati motivi, 15 giorni prima del termine per il prelievo, il capo viene tolto all'assegnatario e viene riassegnato al selezionatore che sia risultato come primo escluso dall'assegnazione del capo. Nel caso il socio che abbia accettato l'assegnazione e non riesca ad effettuare il prelievo, non gli sarà decurtato alcun punteggio.  
All'assegnatario inadempiente verranno tolti i punti relativi all'animale di cui era titolare, aggiungendo agli stessi un'ulteriore penalizzazione di 20 punti e sarà segnalato in ATC. Durante l'attività di prelievo selettivo, anche se effettuato nella normale stagione venatoria, non può essere esercitata la caccia alla restante fauna selvatica, stanziale o migratoria, ad eccezione della Volpe il cui abbattimento è consentito per tutto il periodo previsto dal **Calendario Venatorio Regionale**. E' possibile prelevare il Cinghiale, come attività di controllo, solamente se il cacciatore è abilitato al prelievo e deve essere preventivamente segnalato nel registro delle uscite. Una volta effettuata la chiusura della giornata di selezione, il socio, nella stessa giornata, può praticare le restanti forme di caccia previste dal calendario.



- 11) Gli accompagnatori operano nell'ambito del coordinamento svolto dall'**A.T.C. 1** e dalla **Polizia Provinciale**, con i quali collaborano attivamente. Essi rispondono alla Polizia Provinciale e all'**A.T.C. 1** della propria attività e delle scelte operate. Durante il servizio di accompagnamento non possono portare con sé armi, ma possono usare l'arma del cacciatore che accompagnano in caso di necessità per l'abbattimento del capo ferito o per motivi sanitari. Nel caso il cacciatore sia anch'egli accompagnatore, i ruoli potranno essere invertiti solo nel corso di una diversa sessione di caccia, preventivamente segnalata secondo le modalità previste. I nuovi accompagnatori, nel primo anno di attività, sono impegnati a svolgere il servizio assieme ad altro accompagnatore che abbia maturato almeno un anno di anzianità e sottoporsi alle medesime regole. L'accompagnatore potrà accompagnare nello stesso giorno contemporaneamente **2 Cacciatori** nello stesso luogo.
- 12) Il cacciatore in prelievo di selezione deve essere assistito in ogni sua uscita da uno o più accompagnatori. Spetta all'accompagnatore la responsabilità della scelta dei capi da prelevare. Qualora un cacciatore di selezione non trovasse disponibile nessun accompagnatore iscritto all'**A.T.C. 1** con il consenso scritto del Presidente dell'**A.T.C. 1** potrà avvalersi di accompagnatori provenienti dalla **Zona Alpi** o da altri **A.T.C.**
- 13) L'**A.T.C. 1** in collaborazione con gli accompagnatori e con il corpo di **Polizia Provinciale** ha il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione ed il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci al prelievo di selezione, garantendo pari diritti e pari doveri ai cacciatori interessati. Gli accompagnatori interpellati, che non daranno senza validi motivi la loro disponibilità nell'arco della stagione venatoria saranno segnalati dal responsabile del gruppo al direttivo dell'**A.T.C. 1** il quale prenderà le dovute decisioni in merito, in conformità delle direttive Provinciali.
- 14) Ogni prelievo o ferimento va segnalato immediatamente alla Polizia Provinciale e al responsabile del Settore, nonché alla segreteria dell'**A.T.C. 1 "VI NORD"** entro e non oltre **36 ore** dall'episodio. E' fatto obbligo di provvedere quanto prima alla ricerca del selvatico ferito, richiedendo l'intervento del conduttore di un cane da traccia *abilitato dalla Provincia di Vicenza*. Qualora il recupero si debba effettuare nei giorni di silenzio venatorio o in zone precluse alla caccia, dovrà essere richiesta la partecipazione di un agente del corpo di **Polizia Provinciale**. Durante le operazioni di recupero, qualora sia strettamente necessario, è consentito usare il fucile esclusivamente per abbattere il selvatico ferito. Il capo ferito è considerato abbattuto, il cacciatore e l'accompagnatore devono dedicarsi alla ricerca dello stesso anche con più uscite con lo scopo di abbatteirlo. Devono essere anche segnalate le caratteristiche del capo e del tipo di ferita. Anche il colpo mancato va segnalato immediatamente al Responsabile di settore. In caso d'errore di tiro che non presenti una motivazione chiara e logica, prima d'uscire nuovamente in selezione, il cacciatore deve comprovare la precisione della taratura dell'arma al Responsabile di Settore e ad ogni accompagnatore prescelto che lo richieda.
- 15) Se non disposto diversamente, ogni capo abbattuto in prelievo di selezione, deve essere sottoposto al controllo dei competenti **Agenti del corpo di Polizia Provinciale** nella giornata del prelievo e comunque non più tardi del giorno seguente, senza essere scuoiati, sezionati o sottoposti a congelamento. Il trofeo e/o l'intera mandibola inferiore verranno conservati per le annuali valutazioni. I capi prelevati su cui siano riscontrati segni di malattie, infezioni o malformazioni, devono essere sottoposti a controllo presso i **Servizi Veterinari** o presso **l'Istituto Zooprofilattico**. Deve essere fornita, altresì, alla

**Provincia** e agli organi sanitari ogni collaborazione richiesta relativamente alla raccolta di dati statistici e biometrici, alla vigilanza sanitaria e all'attuazione di ricerche scientifiche.

- 16)** Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per cani da traccia, segnalati al **Servizio Faunistico Provinciale**. I cani da traccia possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
- 17)** Gli accompagnatori e/o cacciatori di selezione che si renderanno responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria, sia con riferimento alle disposizioni delle presenti direttive, saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'**A.T.C.1**, essi saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del **Comitato Direttivo** dell'**A.T.C.1**. Per quanto compete all'Amministrazione Provinciale, le fattispecie comportamentali saranno segnalate alla stessa Amministrazione dall'**A.T.C. 1** per i provvedimenti di sua competenza.
- 18)** Per quanto non espressamente previsto in queste direttive, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia.